



COMUNE DI ARQUÀ POLESINE

Provincia di Rovigo

Il Sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO N. 724 del 06 giugno 2011

Oggetto : OBBLIGO DELLA PULIZIA E MANUTENZIONE DEGLI ALVEI E DELLE SPONDE DEI CORSI D'ACQUE NONCHE' DEI FOSSI DI SCOLO, A CARICO DEGLI UTENTI E DEI PROPRIETARI FRONTISTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ARQUA' POLESINE

IL SINDACO

Accertato che sempre più frequentemente si verificano precipitazioni piovose di elevata intensità che comportano la necessità di assicurare un regolare deflusso delle acque al fine di evitare il pericolo di allagamenti, assicurare l'incolumità delle persone ed evitare conseguentemente danni alla proprietà pubblica e privata ;

Ravvisata la necessità di provvedere alla pulizia di canali, rogge, fontanili e cavi siti in territorio comunale di Arquà Polesine, al fine di mantenere le sponde e gli alvei puliti e sgombri da materiali e depositi di qualsiasi genere e natura, nonché da vegetazione erbacea ed essenze arboree ;

Considerato che occorre favorire il normale deflusso delle acque in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche ;

Valutato, a seguito di sopralluogo, lo stato di totale o parziale abbandono in cui versano molti canali e fossi di scolo del territorio comunale di Arquà Polesine, con conseguente aumento dei rischi di allagamenti e consistente peggioramento delle condizioni igienico sanitarie dei fossi di scolo, con proliferazione di zanzare, ratti ed altri animali ;

Atteso che frequentemente pervengono all'Amministrazione lamentele da parte dei cittadini in ordine alla necessità del rispetto del Regolamento comunale per la difesa dell'assetto idraulico del territorio ;

Rilevata l'esigenza di evitare che i fenomeni di allagamento possano interessare strade e aree pubbliche nonché proprietà private ;

Ritenuto opportuno richiamare l'obbligo esistente, ai sensi di legge, a carico dei proprietari frontisti di fossi di scolo e corsi d'acqua in genere, all'adozione di tutte le misure possibili al fine di agevolare il regolare deflusso delle acque ;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.7/7868 in data 25.01.2002 che trasferisce ai comuni le funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore ;

Visto l'art.107 lett.9 del D.lgs. n.267/2000 ;

Visto l'art.41 del D.Lgs 152/1999 inerente la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici ;

Visto l'art.96 del R.D. 25.07.1904 n.523 indicante le attività vietate sui corsi d'acqua pubblici ed in particolare la lettera f) la quale recita testualmente "Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti : le piantagioni di alberi, siepi, fabbriche, gli scavi ed il movimento di terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori (.....) minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località ed, in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri 4 (quattro) per le piantagioni ed il movimento del terreno e di metri 10 (dieci) per le fabbriche e per gli scavi" ;



COMUNE DI ARQUÀ POLESINE

Provincia di Rovigo

Il Sindaco

Visto il R.D. 25.07.1904 n.523 che obbliga i proprietari dei fondi laterali alle strade comunali e rurali e tutti i proprietari di fossi, canali, scoli e corsi d'acqua in genere a provvedere all'esecuzione di opere di tutela del territorio, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria quali :

- taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei corsi d'acqua ,
- taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico.

Visti gli artt.32 "Condotta delle acque" e 33 "Canali artificiali e manufatti sui medesimi" del Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs 30/04/1992 n.285 ;

Visto l'art.41 del D.Lgs 152/1999 inerente la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici ;

Visto l'art.54 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 ;

Visto l'art.50 comma 5 e l'art.7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n.267 ;

Visto il Regolamento comunale per la difesa dell'assetto idraulico del territorio ;

Visto il Regolamento CEE n.2078/92 del 30.06.1992 recepito dalla Giunta Regionale del Veneto con proprio provvedimento n.427 del 31.01.1995 ;

Visti gli artt.913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde e argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali ;

Richiamato lo Statuto del Comune di Arquà Polesine ;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, mezzadri, contoterzisti, possessori etc. dei fondi in comune di Arquà Polesine (Rovigo), a tutti i proprietari, Enti Pubblici e privati, possessori, gestori, regolatori, utenze ed agli utenti titolari dei diritti d'acqua di fiumi, rogge, canali d'irrigazione, canali adduttori, canali scolmatori e fossi di scolo che attraversano il territorio comunale di Arquà Polesine, ciascuno per le rispettive competenze di provvedere alla :

1. Realizzazione di adeguate ed idonee opere idrauliche per la raccolta delle acque meteoriche rilasciate dai terreni di propria competenza in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche ;
2. Effettuazione di idoneo intervento di asportazione dai corsi d'acqua o dalle opere idrauliche, di tutto il materiale depositato dalle acque di piena (vegetali, terra, fango, sabbia e ghiaia) collocando lo stesso sugli argini, in conformità con gli artt.4 e 6 del Regolamento comunale per la difesa dell'assetto idraulico del territorio ;
3. Rimozione dall'alveo dei corsi d'acqua, ove necessario, di ogni ostacolo che impedisca il regolare deflusso delle acque o che possa modificarne il livello, ai sensi degli artt.4 e 6 del "Regolamento comunale per la difesa dell'assetto idraulico del territorio" ;
4. Manutenzione periodica delle sponde e dei fossi di scolo in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno ;
5. Manutenzione periodica delle ripe, delle rive, degli alvei e dei fossi di scolo al fine della eliminazione di erbe infestanti, vegetazione e rifiuti che possano pregiudicare il regolare deflusso delle acque, ciò in conformità delle vigenti normative in materia di tutela del paesaggio, dell'ambiente e della fauna, ai sensi degli artt.4 e 6 del "Regolamento comunale per la difesa dell'assetto idraulico del territorio" ;
6. Effettuare il taglio di siepi e rami che si protendono in suolo pubblico ;

7. Ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati od eliminati a seguito dell'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura, qualora non sia stato garantito il regolare smaltimento delle acque meteoriche.

entro il termine perentorio del 31 (trentuno) ottobre 2011

AVVERTE

Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei fossi di scolo e dei corsi d'acqua dovranno essere smaltiti e/o recuperati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 152/2006.

Che è assolutamente vietato procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e disseccanti nonché alla rimozione delle ceppaie degli alberi che interessano le sponde dei corsi d'acqua.

L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.7 bis del D.Lgs 287/2000 e successive modifiche ed integrazioni (da **Euro 25,00** ad **Euro 500,00**), dal Codice della strada (da **Euro 148,00** ad **Euro 594,00**) o da altre disposizioni di legge o del Regolamento comunale per la difesa dell'assetto idraulico del territorio.

AVVERTE altresì che

Ai sensi dell'art.3 comma 4 e art.5 comma 3 della Legge 07 agosto 1990 n.241, Responsabile del Procedimento è il Sig. Luigi BARION, agente di Polizia Locale del Comune di Arquà Polesine, al quale ci si potrà rivolgere per comunicare ed ottenere ogni utile informazione.

Il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale Settore Manutenzioni Ordinarie è incaricato della sorveglianza e del rispetto dell'attuazione, da parte degli interessati, delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Su apposita segnalazione, l'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Manutenzioni Ordinarie, provvederà a verificare il rispetto degli obblighi imposti dalla presente ordinanza ed a fissare, in caso di inottemperanza da parte dei proprietari o di chi per essi, mediante comunicazione scritta, un termine massimo di esecuzione degli interventi, la cui mancata osservanza, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di **Euro 100,00**, ad un massimo di **Euro 1.000,00**, oltre alla denuncia all'Autorità.

DISPONE

L'immediata pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

L'immediata diffusione della presente ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici.

Che copia della presente ordinanza venga inviata a :

- All'Ufficio di Polizia Municipale
- Al Settore Manutenzioni Ordinarie del Comune
- Al Settore Urbanistica del Comune
- Al Settore Lavori Pubblici del Comune
- Al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale
- Al Consorzio di Bonifica Adige Po
- Al Responsabile del Servizio Territoriale dell'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Rovigo
- Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Arquà Polesine
- Al Sig. Prefetto di Rovigo
- Al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Rovigo
- All'Associazione Agricoltori di Rovigo
- All'Associazione Polesana Coltivatori diretti di Rovigo

Copia della presente viene trasmessa per notizia ed eventuali provvedimenti di competenza al Segretario Comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla data della notificazione, secondo la Legge 6/12/1971 n.1034, ovvero, in via alternativa, mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa.

Dalla Residenza Municipale, lì 06 giugno 2011

**IL SINDACO
Dott.Claudio ROSA**